

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2018, n. 486.

POR FESR 2014-2020, ASSE 8 - Azioni 8.3.1. - 8.4.1; D.L. n. 104/2013, art. 10, L. n. 128/2013. Decreto interministeriale 3 gennaio 2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020. Modalità e criteri di valutazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**POR FESR 2014-2020, ASSE 8 - Azioni 8.3.1. - 8.4.1; D.L. n. 104/2013, art. 10, L. n. 128/2013. Decreto interministeriale 3 gennaio 2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020. Modalità e criteri di valutazione**" e la conseguente proposta dell'assessore Antonio Bartolini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare i criteri di selezione dei progetti e le modalità di accesso ai benefici previsti per la programmazione di interventi in materia di edilizia scolastica, distinti in due linee di intervento:

— azioni 8.3.1 e 8.4.1 del POR FESR 2014-2020, asse 8, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

— attuazione decreto interministeriale 3 gennaio 2018 (mutui BEI), di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che le risorse disponibili a valere sul POR FESR 2014 - 2020, Asse 8, sono di € 2.500.000,00 per l'azione 8.3.1 e di € 20.000.000,00 per l'azione 8.4.1;

3. di prendere atto che le risorse a valere sul decreto interministeriale 3 gennaio 2018 verranno definite con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca;

4. di stabilire altresì che:

a) gli interventi di adeguamento/miglioramento sismico e/o ottimizzazione energetica per gli edifici localizzati nelle aree del territorio regionale classificate a rischio sismico 1 e 2 saranno prioritariamente valutati e finanziati in base ai criteri di cui all'Allegato A del presente atto (POR FESR 2014-2020), fino a totale concorrenza delle risorse disponibili; i progetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle disponibilità finanziarie saranno quindi valutati, sia in termini di ammissibilità che di attribuzione del punteggio di merito, in base ai criteri di cui all'allegato B (mutui BEI);

b) gli altri interventi presentati saranno direttamente valutati, sia in termini di ammissibilità che di attribuzione del punteggio di merito, in base ai criteri di cui all'Allegato B del presente atto (mutui BEI);

5. di incaricare il dirigente del Servizio Istruzione, diritto allo studio universitario e ricerca dell'attuazione del presente atto e del Piano di interventi per l'edilizia scolastica.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

7. di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati A) e B) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è soggetto a pubblicazione nel Sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bartolini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR FESR 2014-2020, ASSE 8 - Azioni 8.3.1. - 8.4.1; D.L. n. 104/2013, art. 10, L. n. 128/2013. Decreto interministeriale 3 gennaio 2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018-2020. Modalità e criteri di valutazione.

La Commissione europea ha provveduto, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, all'adeguamento tecnico e riesaminato gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e occupazione per ogni Stato membro per il periodo 2017-2020. Lo Stato italiano beneficerà, a seguito del riesame di cui al Reg. CE 1311/2013, di 1.417,8 milioni di euro a prezzi 2011 (COM(2016)311 del 30 giugno 2016) che indicizzati rappresentano circa 1.615 milioni di euro.

In seguito agli eventi sismici che hanno interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a partire dal 24 agosto 2016, la Commissione europea ha manifestato la propria disponibilità a destinare parte delle risorse aggiuntive di cui sopra alle Regioni colpite.

A seguito di incontri intercorsi tra la Commissione europea (CE) e il Dipartimento Politiche di coesione, si è convenuto di destinare al post-sisma, fino ad un massimo del 10% delle risorse aggiuntive, quantificabile in euro 200.000 (quota UE).

In data 22 novembre 2016, il Dipartimento per le politiche di coesione espone la possibilità di disporre di 200 milioni di euro di fondi europei ai quali si aggiungono altri 200 milioni di fondi nazionali, per la riprogrammazione dei POR delle 4 Regioni colpite.

La Giunta con D.G.R. n. 357 del 3 aprile 2017 ha approvato le linee di indirizzo per la proposta di modifica del Programma Operativo Regionale FESR Umbria 2014-2020, che consiste nell'introduzione di un nuovo Asse, la cui dotazione finanziaria complessiva è di 56 M € (28M € UE + 28M € Stato), e ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 di curare tutte le procedure di modifica del Programma Operativo necessarie.

Con D.G.R. n. 809 del 17 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato la proposta di variazione del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) per la programmazione 2014-2020, da presentare alla Commissione europea, per l'introduzione dell'Asse multiobiettivo "Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto", di alcuni indicatori e del grande progetto banda ultralarga.

La Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2017) 7788 del 16 novembre 2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 929 ha approvato determinati elementi del Programma Operativo "POR Umbria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria (D.G.R. n. 1500 del 18 dicembre 2017).

La scelta di costruire un Asse multi obiettivo "Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal sisma", nasce dalla consapevolezza che vi è l'esigenza di intervenire sui territori colpiti dotandoli di un insieme di azioni per poter ricreare tutte le condizioni ante terremoto, e da ciò la necessità di intervenire in primis sugli edifici pubblici, tra cui quelli scolastici, attraverso azioni di messa in sicurezza accompagnate da efficientamento energetico (OT. 4 e 5).

Pertanto, il programma operativo risulta composto dai seguenti Assi:

Asse prioritario 1 "Ricerca e Innovazione" del FESR;

Asse prioritario 2 "Crescita e Cittadinanza Digitale" del FESR;

Asse prioritario 3 "Competitività delle Piccole e Medie Imprese" del FESR;

Asse prioritario 4 "Energia Sostenibile" del FESR;

Asse prioritario 5 "Ambiente e Cultura" del FESR;

Asse prioritario 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile" del FESR;

Asse prioritario 7 "Assistenza Tecnica" del FESR;

Asse prioritario 8 "Prevenzione rischio sismico e sostegno ai territori colpiti dal terremoto" del FESR".

In riferimento all'Asse 8, gli Obiettivi specifici 8.3 e 8.4 del POR FESR 2014 - 2020, hanno lo scopo, rispettivamente, di ridurre i consumi energetici e del rischio sismico negli edifici pubblici ad uso scolastico, nelle aree a maggior rischio sismico (zone 1 e 2) individuate dalla D.G.R. n. 111/12.

In riferimento al POR FESR- Asse 8, la Giunta regionale con deliberazione n. 1558 del 28 dicembre 2017, ha individuato nel Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca la struttura responsabile delle Azioni 8.3.1 e 8.4.1, alle quali ha assegnato per il periodo di programmazione 2017- 2020, l'importo di € 22.500.000,00 complessivi (8.3.1. € 2.500.000,00 e 8.4.1. € 20.000.000,00).

Preso altresì atto del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Preso atto in particolare che l'art. 10 del suddetto decreto legge, come integrato dall'art. 9, comma 2-quater, del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a

totale carico dello Stato;

Visto altresì il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 concernente la programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, che, tra l'altro:

a) definisce le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e i criteri per la definizione dei piani regionali e per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;

b) individua i criteri per il riparto delle risorse su base regionale;

Preso atto che si è in attesa dell'operazione di riparto nazionale delle risorse e della conseguente attribuzione alla Regione Umbria della rispettiva quota;

Viste le scadenze temporali recate dal suddetto decreto interministeriale, e in particolare quella relativa alla trasmissione dei piani regionali al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca fissata in 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta ufficiale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere nella definizione delle modalità di accesso ai benefici recati dalle normative sopra citate e dei criteri di selezione dei progetti, dando attuazione alle misure/azioni suddette;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A - Avviso



POR FESR 2014-2020, Asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”, Azioni 8.3.1 e 8.4.1 - edilizia scolastica. Criteri di valutazione e selezione delle operazioni

Art. 1

(Oggetto)

1. Con il presente avviso vengono definite le modalità di accesso ai benefici e i criteri di valutazione e selezione delle domande relative a progetti di edilizia scolastica a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 8 “Prevenzione sismica e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto”, Azioni:
 - 8.3.1 – “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici;
 - 8.4.1 - “Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”.

Art. 2

(Interventi e spese ammissibili)

1. Azione 8.3.1.
 - 1.1. Sono ammissibili i seguenti interventi per edifici ricadenti nelle aree con indice di pericolosità sismica 1 e 2:
 - a) isolamento termico dell’involucro edilizio (superfici opache e/o chiusure trasparenti, comprensive di infissi, delimitanti il volume climatizzato; sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti, fissi o mobili);
 - b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatore di calore a condensazione o altri sistemi ad alta efficienza;
 - c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatore di calore alimentato da biomassa;
 - d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale;
 - e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore;
 - f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore;

- g) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- h) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, micro-eolico, geotermico a bassa entalpia) finalizzati a contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni energetici ed al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
- i) modifiche agli impianti termici esistenti finalizzate al contenimento dei consumi energetici (es.: installazione di valvole termostatiche, circolatori ad inverter, sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, isolamento tubazioni, ecc.);
- j) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, ivi inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- k) realizzazione di sistemi di illuminazione ad alta efficienza, tramite sostituzione di corpi illuminanti esistenti con dispositivi ad elevata efficienza energetica e/o installazione di sistemi centralizzati di regolazione dei flussi di energia, di telecontrollo e gestione;
- l) trasformazione degli edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero - nZEB".

In particolare, per la tipologia di interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero la direttiva 2010/31/UE definisce "edificio ad energia quasi zero" un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui il fabbisogno energetico - molto basso o quasi nullo - è coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

1.2. Sono riconosciute ammissibili, ai fini del presente Bando, relativamente all'Azione 8.3.1, le seguenti categorie di spesa:

A1. opere relative alla realizzazione di interventi volti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici ad uso scolastico, anche con integrazione di fonti rinnovabili;

A2. opere di finitura strettamente connesse alle opere A1 (es. tamponamenti, tinteggiature, pavimenti, impermeabilizzazione, infissi, e simili)

A3. opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale) ed opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di sicurezza, e simili; tali opere si intendono strettamente connesse alle opere A1;

A4: onorari per la redazione dei progetti; onorari per il coordinamento della progettazione ed esecuzione della sicurezza del cantiere, nonché per la direzione e la contabilità dei lavori; spesa per l'assistenza al RUP, per il collaudo degli interventi; incentivi per funzioni tecniche ai sensi della normativa vigente

A5: pubblicità legale qualora si tratti di un costo non recuperabile per il beneficiario, commissioni giudicatrici, occupazioni temporanee;

A6: altri oneri finanziari e previdenziali quando costituiscono un costo non recuperabile dal beneficiario (Art. 69, c.2, lett. C, Reg. UE 1303/2013).

2. Azione 8.4.1.

2.1. Sono ammissibili i seguenti interventi di natura strutturale di adeguamento o miglioramento sismico per le aree a maggior rischio sismico (classificate 1 e 2):

ALLEGATO A - Avviso

- a) valutazione del comportamento sismico attuale dell'edificio, con verifica di vulnerabilità sismica da effettuare nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 28 marzo 2018, n. 8008, concernente "Avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti locali di verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico";
- b) progettazione esecutiva;
- c) realizzazione dell'intervento di adeguamento o miglioramento sismico.

Per quanto concerne le tipologie di intervento a) e b) sono ammesse a finanziamento solo se parte di un progetto comprensivo anche della tipologia di intervento c).

2.2. Sono riconosciute ammissibili, ai fini del presente Bando, relativamente all'Azione 8.4.1, le seguenti categorie di spesa:

B1: opere strutturali relative ad interventi di adeguamento/miglioramento sismico della struttura;

B2: opere di finitura strettamente connesse alle opere strutturali B1 (es. tamponamenti, tinteggiature, pavimenti, impermeabilizzazione, infissi, e simili)

B3: opere di impiantistica (termoidraulica, elettrica, meccanica, speciale) ed opere finalizzate a conseguire standard di funzionalità ricettiva, distributiva, tecnologica, di sicurezza, di superamento di barriere architettoniche, e simili; tali opere si intendono strettamente connesse alle opere strutturali B1;

B4: lavori relativi agli interventi di consolidamento di, opere, strutture e terreni connessi alla salvaguardia dell'edificio;

B5: onorari per la redazione dei progetti; onorari per il coordinamento della progettazione ed esecuzione della sicurezza del cantiere, nonché per la direzione e la contabilità dei lavori; spesa per l'assistenza al RUP, per il collaudo degli interventi; incentivi per funzioni tecniche ai sensi della normativa vigente

B6: pubblicità legale qualora si tratti di un costo non recuperabile per il beneficiario, commissioni giudicatrici, occupazioni temporanee;

B7: altri oneri finanziari e previdenziali quando costituiscono un costo non recuperabile dal beneficiario (Art. 69, c.2, lett. C, Reg. UE 1303/2013);

3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è spesa ammissibile solo se non recuperabile. È altresì ammissibile ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per spese connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente Bando, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

4. Nel caso di intervento riferito alla sola azione 8.3.1, è richiesta dichiarazione, resa ai sensi di legge, di possesso di idonea documentazione recante la verifica statica e dinamica dell'edificio.

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere autorizzati con riferimento a edifici, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ospitanti istituzioni scolastiche

statali o edifici destinati o da destinare a poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

6. Non sono ammissibili a finanziamento:

- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici per i quali non sia disponibile la verifica di vulnerabilità sismica e la stessa non sia prevista nell'ambito dell'intervento proposto, ovvero l'Ente proponente non si impegni ad effettuare la verifica suddetta entro i termini di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
- gli interventi concernenti la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.

Art. 3

(Beneficiari e aree interessate)

1. Enti locali proprietari degli edifici scolastici localizzati nelle aree del territorio regionale classificate a rischio sismico 1 e 2.

Art. 4

(Criteri di ammissibilità)

1. Sono individuati dal Comitato di sorveglianza unico dei POR FESR 2014-2020 e FSE 2014-2020 i seguenti criteri di ammissibilità:

1.1. Azione 8.3.1:

- a) Conformità della documentazione presentata e rispetto della tempistica:
 - i. Rispetto delle modalità e della tempistica per la presentazione del progetto e della relativa documentazione;
 - ii. Rispetto della normativa degli appalti in materia di lavori, fornitura di beni e servizi e conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- b) Requisiti soggettivi del proponente:
 - i. Qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dal POR
- c) Requisiti oggettivi del progetto/operazione:
 - i. Rispondenza del progetto alle azioni previste nel POR ai fini dell'ammissibilità
 - ii. Localizzazione dell'intervento nelle Aree con indice di pericolosità sismica 1 e 2.

1.2. Azione 8.4.1:

- a) Conformità della documentazione presentata e rispetto della tempistica:
 - i. Rispetto delle modalità e della tempistica per la presentazione del progetto e della relativa documentazione;
 - ii. - Rispetto della normativa degli appalti in materia di lavori, fornitura di beni e servizi e conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato
- b) Requisiti soggettivi del proponente
 - i. Qualificazione del soggetto proponente in corrispondenza con quanto previsto dal POR

ALLEGATO A - Avviso

c) Requisiti oggettivi del progetto/operazione

- i. Rispondenza del progetto alle azioni previste nel POR ai fini dell'ammissibilità
- ii. Appartenenza dell'edificio oggetto dell'intervento al patrimonio edilizio rilevante
- iii. Localizzazione dell'intervento nelle Aree con indice di pericolosità sismica 1 e 2
- iv. Rispetto della procedura di valutazione di incidenza (D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.), con esito positivo, ove richiesta.
- v. Esito della verifica di vulnerabilità sismica, ovvero, in assenza, previsione della suddetta verifica nell'ambito della proposta progettuale.

2. Ogni domanda può riferirsi a più tipologie di intervento per più di un edificio.

Art. 5*(Criteri di valutazione)*

1. Sono individuati i seguenti criteri di valutazione, con l'attribuzione del punteggio a fianco riportato sulla base delle condizioni esistenti alla presentazione della domanda.

Criteri	Punteggio
a) Capacità del progetto di contribuire alla messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico: $(i_r \text{ post} - i_r \text{ pre}) * 25^1$	Fino ad un massimo di 20 punti
b) Capacità del progetto di contribuire alla diminuzione dei consumi di energia primaria da parte della PA – quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio: 3 punti per ciascuna classe di miglioramento	Fino ad un massimo di 15 punti
c) Correlazione con gli interventi di cui all'Azione 8.3.1 o Azione 8.4.1	7
d) livello di progettazione ² e cantierabilità a. progetto definitivo b. progetto esecutivo	2 5
e) Qualità intrinseca della proposta – Qualità tecnico – finanziaria del progetto: rapporto tra costi di investimento e riduzione dei consumi energetici (azione 8.3.1) $Q_e = (Superficie \ Utile \ Riscaldata / costo \ investimento) * (EPgl, nren \ pre - EPgl, nren \ post)^3$ (il	Fino ad un massimo di 15 punti

¹ i_r = indice di rischio sismico derivante da verifica di vulnerabilità sismica; i_r, pre = Indice di rischio sismico pre-intervento; $i_r, post$ = Indice di rischio sismico post-intervento

² Art. 23 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

³ Q_e = Qualità tecnico-finanziaria ottimizzazione energetica; EPgl, nren = indice globale di prestazione energetica misurato in Kwh al mq anno;

ALLEGATO A - Avviso

<p>punteggio massimo è attribuito al progetto che presenta il costo minore per kwh/mq anno ridotto (valore Q_e più alto), e proporzionalmente vengono calcolati i punteggi per gli altri progetti in funzione dei rispettivi costi</p>	
<p>– Qualità tecnico – finanziaria del progetto: rapporto tra costi di investimento e riduzione del rischio sismico (azione 8.4.1)</p> <p>$Q_{ir} = (Mc \text{ edificio oggetto di intervento} / \text{costo intervento}) * (I_r \text{ post} - I_r \text{ pre})^4$</p> <p>(il punteggio massimo è attribuito al progetto che presenta il costo minore per unità di riduzione (valore Q_{ir} più alto), e proporzionalmente vengono calcolati i punteggi per gli altri progetti in funzione dei rispettivi costi)</p>	Fino ad un massimo di 15 punti
<p>– Riqualificazione, ai fini dell'apprendimento, delle architetture destinarie dell'intervento⁵</p>	1
<p>– attuazione di piani di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica formalmente approvati dall'Ente competente</p>	12
<p>– Eventuale quota di cofinanziamento, con risorse proprie, da parte del richiedente: % cofinanziamento/100 x 6,5</p>	Fino ad un massimo di 5 punti
<p>f) Riferimento al bacino di utenza in termini di popolazione scolastica (riferita all'anno scolastico 2017-18): 0,02 punti per ogni studente iscritto</p>	Fino ad un massimo di 25 punti

2. In caso di parità di punteggio l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base della popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento, in caso di ulteriore parità l'ordine sarà determinato in base alla dimensione finanziaria dell'intervento secondo valori decrescenti. A parità di entrambe le condizioni suddette si procederà al sorteggio.
3. Per le domande di aiuto comprensive di tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 2, comma 2, l'eventuale ammissione al beneficio comporta l'obbligo della trasmissione, da parte del beneficiario, degli esiti della verifica di vulnerabilità sismica e la conseguente progettazione esecutiva entro 270 giorni dalla notifica della concessione dell'aiuto; per dette domande rimane immutata la posizione assunta nella graduatoria approvata entro i termini previsti dal procedimento amministrativo.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

⁴ Q_{ir} = qualità tecnico finanziaria riduzione rischio sismico; $i_r \text{ pre}$ = indice di rischio sismico (vulnerabilità) pre-intervento; $i_r \text{ post}$ = indice di rischio sismico post-intervento

⁵ Allegare relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall'Ente proponente e dall'Istituzione scolastica

ALLEGATO A - Avviso

1. Il presente avviso pubblico di attuazione delle azioni 8.3.1 e 8.4.1 del POR FESR UMBRIA 2014-2020 è finanziato per un importo pari a Euro 2.500.000,00 a valere sull'Azione 8.3.1, e per un importo pari a Euro 20.000.000,00 a valere sull'Azione 8.4.1.
2. Tali risorse sono così distribuite:
 - Istituti della scuola secondaria di II grado (Province) 30%, di cui 70% Provincia di Perugia e 30% Provincia di Terni;
 - Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 20%;
 - Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti 50%.
3. Le risorse eventualmente non utilizzate per una determinata tipologia di beneficiari di cui al comma 2 saranno messe a disposizione per le altre tipologie nel rispetto della proporzione definita.
4. È prevista, previa specifica richiesta del beneficiario, l'erogazione di un'anticipazione finanziaria di entità non superiore al 20% dell'importo complessivo ammesso, successivamente all'avvio delle procedure per la progettazione esecutiva. I pagamenti successivi avvengono per stati di avanzamento e saldo finale.

Art. 7*(Norma transitoria)*

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento, al POR FESR 2014-2020, nonché alle vigenti normative tecniche per le costruzioni (NTC) e di edilizia scolastica.

Decreto legge n. 104/2013, art. 10, convertito nella legge n. 128/2013. Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti 3 gennaio 2018. Programmazione di interventi per l'edilizia scolastica 2018-20. Criteri di valutazione delle domande

Art. 1

(Oggetto)

1. Sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti (di seguito decreto), 3 gennaio 2018, di attuazione dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, con il presente avviso vengono definiti i criteri di valutazione delle domande relative ai progetti di intervento straordinario di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
2. La Regione, ai sensi della normativa di cui al punto che precede, può essere autorizzata a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
3. La Regione predispone, sulla base dei progetti presentati e sottoposti a valutazione, un piano triennale di interventi per l'edilizia scolastica, da trasmettere entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente avviso interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, riferiti ai livelli di progettazione di cui all'art. 23 del Codice degli appalti pubblici, di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo d'interesse culturale;
 - b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;

ALLEGATO B - Avviso

- c) interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio, previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
- d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) purché l'Ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.

In caso di interventi che riguardano più di una delle priorità sopra elencate ai fini della valutazione della domanda e conseguente allocazione in graduatoria si fa riferimento alla priorità prevalente in termini di dimensione finanziaria.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati con riferimento a edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali o edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice edificio dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

2. Nel caso di intervento diverso da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), è richiesto:
 - per gli edifici ricadenti in zona 1 e 2, dichiarazione di possesso di idonea documentazione recante la verifica statica e dinamica dell'edificio ovvero dichiarazione di impegno a realizzarla entro i termini di cui al successivo comma 3;
 - per gli edifici ricadenti in zona 3 e 4, certificato attestante che la struttura è conforme alle norme sismiche vigenti all'epoca della costruzione (purché progettata dopo il 1984) e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori verifiche, ovvero dichiarazione di impegno ad effettuare le relative verifiche prima della concessione del finanziamento;
3. Non sono ammissibili a finanziamento ai sensi del decreto di cui all'art. 1 comma 1:
 - Gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui al cap. 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca; per le aree classificate 3 e 4 gli interventi che non prevedono quanto richiesto al comma 2, secondo trattino, del presente articolo;
 - Gli interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde e l'arredo urbano delle aree di pertinenza.
4. Ogni domanda può riferirsi a più tipologie di intervento per più di un edificio.

Art. 3*(Criteri di valutazione)*

1. La Regione predispose il piano triennale regionale di cui all'art. 1, comma 3, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della legislazione ambientale e in materia di contratti pubblici.

ALLEGATO B - Avviso

2. Il piano di cui al comma che precede, predisposto secondo l'ordine di merito degli interventi ammessi e valutati nel rispetto dei criteri di cui al presente avviso, è approvato dal Dirigente del Servizio regionale Università, diritto allo studio universitario e ricerca.
3. Nella definizione del Piano triennale viene data priorità agli interventi secondo l'ordine di seguito indicato:
 - a) Interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
 - b) Interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
 - c) Interventi finalizzati all'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio;
 - d) Ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
 - e) Ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) purché l'ente certifichi che la struttura sia adeguata alle vigenti norme tecniche di costruzione, e i relativi dati siano stati inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica.
4. Gli interventi di cui al comma che precede possono essere autorizzati con riferimento ad edifici ospitanti istituzioni scolastiche statali o edifici destinati o da destinare a poli di infanzia, muniti di codice di edificio dell'anagrafe di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Nell'ambito delle priorità di intervento di cui al comma 2 le domande sono valute sulla base dei criteri che seguono, a ciascuno dei quali è attribuito il punteggio a fianco indicato.

Criteri	Punteggio
a) livello di progettazione ¹ e cantierabilità	
a. progetto definitivo	2
b. progetto esecutivo	5
b) completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto tra il costo degli interventi già sostenuti e il costo totale dell'intervento: $(\text{Importo lavori già eseguiti} / \text{costo totale intervento}) \times 6,5$	fino ad un massimo di 5 punti
c) popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento (riferita all'anno scolastico 2017-18): 0,02 punti per ogni unità	fino ad un massimo di 25 punti
d) sostenibilità del progetto	
a. economico-finanziaria (riferimento al prezzario regionale)	2
b. ambientale (progettazione di elevata qualità, minimizzo dei consumi di energia, garanzia benessere e salute degli occupanti - Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE) - conformità del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici	5

¹ Art. 23 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

ALLEGATO B - Avviso

pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 11 ottobre 2017 (GU n.259 del 06/11/2017)	
e) Dismissione di edifici scolastici in locazione passiva (i.) ovvero attuazione di piani di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica formalmente approvati dall'Ente competente (ii.)	
i.	5
ii.	12
ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificità territoriali	
f) eventuale quota di cofinanziamento, con risorse proprie, da parte del richiedente: % cofinanziamento/100 x 6,5	fino ad un massimo di 5 punti
g) interventi art. 3, comma 3, lett. a): riduzione del rischio sismico (I_r post- I_r pre) *25 ²	Fino ad un massimo di 20 punti
h) interventi art. 3, comma 3, lett. e), efficientamento energetico: quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell'edificio: 3 punti per ciascuna classe di miglioramento	Fino ad un massimo di 15 punti
i) Riqualificazione, ai fini dell'apprendimento, delle architetture destinarie dell'intervento ³	1

6. In caso di parità di punteggio l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base della popolazione scolastica beneficiaria dell'intervento, in caso di ulteriore parità l'ordine sarà determinato in base alla dimensione finanziaria dell'intervento secondo valori decrescenti. A parità di entrambe le condizioni suddette si procederà al sorteggio.
7. Relativamente alle domande di aiuto ammesse a beneficio per la tipologia di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per i quali l'ente si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini di cui all'art. 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e comunque non oltre la data del decreto interministeriale di autorizzazione all'utilizzo delle risorse di cui al cap. 7106 del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, l'ammissione all'aiuto medesimo è con riserva e subordinata alla trasmissione del relativo esito, unitamente all'aggiornamento della progettazione presentata in prima istanza. Decorsi i termini suddetti verrà effettuato l'aggiornamento della graduatoria di merito per gli Enti suddetti (fermo restando l'importo dell'aiuto complessivo concesso), sulla base degli ulteriori elementi di valutazione disponibili in relazione alla griglia di criteri di cui al comma 5 del presente articolo. Rimane invariato il diritto al beneficio per i richiedenti ammessi e finanziati, in sede di prima approvazione della graduatoria di merito, sulla base delle verifiche di vulnerabilità sismica già effettuate all'atto di presentazione della domanda.

² I_r = indice di rischio sismico derivante da verifica di vulnerabilità sismica; I_r pre = Indice di vulnerabilità pre-intervento; I_r post= indice di vulnerabilità post-intervento

³ Allegare relazione educativo-pedagogica redatta e sottoscritta dall'Ente proponente e dall'Istituzione scolastica

Art. 4*(Revoche)*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto, Il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca procede con proprio decreto, sentita la Regione, alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a. Mancata proposta di aggiudicazione dei lavori entro 365 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di autorizzazione all'utilizzo delle ulteriori risorse del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca;
 - b. Mancato aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica con i dati relativi all'edificio oggetto dell'intervento;
 - c. L'intervento sia stato oggetto di altri finanziamenti statali e/o regionali in qualsiasi forma concessi, fatte salve le quote di cofinanziamento;
 - d. L'intervento sia stato avviato prima del decreto di autorizzazione di cui alla precedente lettera a);
 - e. L'intervento sia stato modificato senza il preventivo consenso regionale.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'entità delle risorse disponibili sarà determinata con specifico decreto ministeriale sulla base dei criteri di riparto del ricavo netto stimato di cui al decreto 3 gennaio 2018, art. 2, comma 3.
2. Tali risorse sono così distribuite:
 - Istituti della scuola secondaria di II grado (Province) 30%, di cui 70% Provincia di Perugia e 30% Provincia di Terni;
 - Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 20%;
 - Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti 50%.
3. Le risorse eventualmente non utilizzate per una determinata categoria di beneficiari saranno messe a disposizione per le altre categorie nel rispetto della proporzione di cui al precedente comma 2.

Art. 6*(Norma transitoria)*

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente avviso si rinvia al decreto interministeriale di cui all'articolo 1 e alle vigenti normative tecniche per le costruzioni (NTC) e di edilizia scolastica.